

Provincia di Biella

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo in Comune di Valdengo, assentita alla ditta COTEX S.r.l. con D.D. n° 1.070 del 20.08.2019. PRATICA PROVINCIALE: VALDENG014.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.070 del 20.08.2019

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rifiuti, V.I.A, Energia, Qualita' dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario la ditta "COTEX S.r.l." specificata in premessa. Di approvare il disciplinare di concessione, redatto ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale 4/R/2001, sottoscritto in data 22.01.2014 dal Sig. RONCAROLO Gaudenzio, legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, la concessione per poter derivare l/s massimi 1 - l/s medi 0,761 - pari ad un volume massimo annuo di m³ 24.000 d'acqua pubblica, tramite un pozzo in Comune di VALDENG0, ad uso "Produzione beni e Servizi; corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità: "GWP-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese". La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato;

di dare atto che la durata della concessione è di anni 15, come indicato all'art. 8 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i.; (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr.ssa Anna Garavoglia

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.994 di Rep. del 22 gennaio 2014

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni causali;

il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si

metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Marco Pozzato